

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

Via Marostica 8 – 20146 MILANO

STATUTO

Testo coordinato approvato con D.C. n. 16=192 del 19.10.2004.

Pubblicato a seguito di verifica della Giunta Regionale nell'Albo dell'Azienda dal 24.11.2004 al 01.12.2004 compresi.

I N D I C E

Premesse, dati storici essenziali	pag. 1
Articolo 1	pag. 2
Articolo 2 – Attività e scopi in genere	pag. 2
Articolo 3 – Finalità nel campo dell’assistenza agli anziani	pag. 3
Articolo 4 – Finalità nel campo dei minori e di giovani studenti	pag. 3
Articolo 5 – Patrimonio	pag. 4
Articolo 6 – Mezzi finanziari	pag. 5
Articolo 7 – Organi	pag. 5
Articolo 8 – Il Presidente	pag. 5
Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione	pag. 6
Articolo 10 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione	pag. 6
Articolo 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione	pag. 7
Articolo 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 7
Articolo 13 – Compiti del Consiglio di Amministrazione	pag. 8
Articolo 14 – Dimissioni degli Amministratori	pag. 8
Articolo 15 – Decadenza degli Amministratori	pag. 8
Articolo 16 – Revoca degli Amministratori	pag. 9
Articolo 17 – Il Direttore Generale	pag. 9
Articolo 18 – L’Organo di revisione contabile	pag. 9
Articolo 19 – Servizio di Tesoreria	pag. 10
Articolo 20 – L’Ufficio Relazioni con il Pubblico	pag. 10
Articolo 21 – Norme generali	pag. 10
Articolo 22 – Norme transitorie	pag. 10

STATUTO

DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) ISTITUTI
MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO
TRIVULZIO

PREMESSE, DATI STORICI ESSENZIALI

Il PIO ALBERGO TRIVULZIO trae la sua origine dalla volontà testamentaria del Principe Antonio Tolomeo Trivulzio, eseguita nel 1771.

L'Orfanotrofio Maschile di Milano, detto "I MARTINITT", è sorto nel 1528 per iniziativa di San Gerolamo Emiliani.

L'Orfanotrofio Femminile di Milano, detto "della STELLA", è stato fondato nel 1575 da San Carlo Borromeo.

Le tre istituzioni hanno subito successivi accrescimenti, per effetto di donazioni, successioni ed acquisti, nell'ambito di una continua ed intensa generosità della cittadinanza di Milano.

Riconosciuti secondo le norme proprie dell'epoca di fondazione, hanno subito incisivi riordini per effetto della riforma dell'Imperatrice Maria Teresa, anche con l'annessione di beni provenienti da Enti disciolti.

Con Decreto Reale 30/08/1863, l'Amministrazione delle tre Opere Pie è stata demandata ad un unico Consiglio di intera nomina del Comune di Milano.

Gli Enti predetti sono stati poi sottoposti alla disciplina della Legge 17/07/1890 n° 6972, quali IPAB raggruppate, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge.

Con Delibera Consiliare 31/07/1988 n° 37829 è stata disposta l'unificazione dell'Orfanotrofio Maschile e dell'Orfanotrofio Femminile, avente la denominazione "Istituto Milanese dei Martinitt e delle Stelline", pure soggetto alla L. 6972/1890.

Previa fusione, le predette II.PP.A.B. (ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2003) vengono trasformate in ASP per effetto dei provvedimenti che approvano anche il presente statuto.

ARTICOLO 1

L'Ente ha la denominazione di "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO".

L'Azienda ha sede in Milano.

E' sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 13/02/2003 n° 1 e del relativo Regolamento Regionale 04/06/2003 n° 11, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.

L'Ente non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 2 **ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE**

L'ASP si propone esclusivamente il perseguimento di finalità nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria e dell'educazione.

L'Azienda indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Milano.

Valorizza l'apporto del volontariato.

Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie di cui si esplica l'attività dell'Ente.

Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.

L'Azienda provvede alla redazione della Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e ad illustrazione delle loro garanzie.

Realizza distinti presidi e servizi rispettivamente per il settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria degli anziani e dell'educazione ed assistenza dei minori.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

ARTICOLO 3
FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

L'ASP si propone di provvedere all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale) con esclusione delle patologie psichiatriche e di quelle contagiose.

Possono fruire dei servizi dell'ASP anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza totale, previa autorizzazione delle istituzioni preposte.

Sono compresi negli scopi della Azienda:

- l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

Nell'ambito delle anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai bisogni di maggiore intensità, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e cittadina in materia.

ARTICOLO 4
FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI E DI GIOVANI STUDENTI

L'ASP provvede all'accoglimento, al mantenimento, all'educazione morale e fisica, all'istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psico-fisico ed all'avviamento al lavoro di minori bisognosi in genere, italiani o stranieri, che di norma siano residenti o domiciliati in Lombardia, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d'origine.

Il programma educativo e sociale dell'Ente si propone di conseguire la condizione adatta per favorire l'inserimento del minore nella famiglia e nella società, di norma in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo gli indirizzi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti.

Integra il programma educativo e sociale lo sviluppo di iniziative nei confronti di giovani studenti universitari meritevoli e bisognosi, di età fino a 26 anni, a favore dei quali – in collaborazione con Atenei, Enti o Istituzioni presenti nella città di Milano – l'Istituto offre servizi di supporto formativo oltre a ricettività alberghiera, attività culturale, sportiva e ricreativa e, comunque, quant'altro sia coerente con gli scopi istituzionali dell'Ente finalizzati al benessere giovanile.

Nell'ambito degli scopi di cui ai precedenti commi e per il miglior conseguimento degli stessi, le strutture e le prestazioni offerte saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento agli indirizzi generali delle istituzioni preposte.

I servizi sono strutturati in forme residenziali e non.

ARTICOLO 5 **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto con riferimento alla data del 31.12.2002 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, per il Pio Albergo Trivulzio con deliberazione n° 17=208 del 07.10.2003 (beni mobili) e n° 17=209 del 07.10.2003 (beni immobili) e per l'Istituto Milanese Martinitt e Stelline con deliberazione n° 17=66 del 07.10.2003 (beni mobili) e n° 17=67 del 07.10.2003 (beni immobili) così come integrato dalle successive acquisizioni e dismissioni;
2. Per effetto della fusione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio delle confluenti II.PP.A.B.. Il patrimonio viene portato ad utilità comune degli Enti fusi, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica a determinante finalità così come espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - contributi a destinazione vincolata;
 - lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 6
MEZZI FINANZIARI

L'ASP persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ARTICOLO 7
ORGANI

Sono Organi dell'ASP:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore Generale;
- d) l'Organo di revisione contabile.

ARTICOLO 8
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'ASP è il legale rappresentante dell'Azienda; rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) partecipare, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6, comma 8, della L.R. n° 31/1997 e successive modifiche;
 - e) può delegare a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;
 - f) sviluppa direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;

- g) adotta, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.
4. Nella stessa seduta di insediamento è eletto il Vice Presidente dell'Ente secondo le medesime modalità previste per la nomina del Presidente.
 5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente, così nominati:
 - a) 3 amministratori dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia;
 - b) 4 amministratori dal Comune di Milano.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, ovvero dell'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'Organo.

ARTICOLO 10

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e colle modalità di cui agli artt. 14 e 16 del Regolamento Regionale n° 11/2003.

ARTICOLO 11
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei $2/3$ (almeno cinque) dei componenti l'Organo di amministrazione dell'Azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi dell'Ente;
- b) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- c) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- d) approvare i Regolamenti dell'Ente e le relative modifiche;
- e) approvare il documento di programmazione economica ed il bilancio d'esercizio;
- f) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- g) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- h) approvare la dotazione organica dell'Azienda, su proposta del Direttore Generale;
- i) nominare il Direttore Generale dell'Azienda fra gli iscritti all'Albo Regionale dei Direttori Generali delle ASP;
- j) autorizzare il Presidente a rappresentare l'Azienda in giudizio;
- k) approvare le proposte di convenzioni, della costituzione e delle modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
- l) designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti od Istituzioni.

ARTICOLO 14
DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la surroga dell'Amministratore dimissionario.
3. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15
DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8, commi 13, 14 e 15, della L.R. n° 1/2003.

ARTICOLO 16
REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. La revoca degli Amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

ARTICOLO 17
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione dell'Azienda.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto; il Direttore Generale rimane in carica per non meno di tre anni e non più di cinque, rinnovabili.
3. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia.
4. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui alla L.R. n° 1/2003 e successive modifiche; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
5. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

ARTICOLO 18
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è composto ad 3 Membri iscritti all'Albo dei revisori Contabili, nominati rispettivamente, uno dal Comune di Milano, uno dalla Regione ed uno dal Consiglio di Amministrazione. Esso svolge il proprio mandato per un periodo di 3 anni.

In alternativa il Consiglio di Amministrazione può affidare l'attività di revisione contabile ad un'apposita società di revisione contabile con incarico di durata triennale.

ARTICOLO 19
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria può essere affidato a Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al triennio.

ARTICOLO 20
L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'Azienda istituisce, ai sensi della L.R. n° 1/2003 e successive modifiche, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e ne disciplina il funzionamento nel Regolamento di organizzazione e contabilità.

ARTICOLO 21
NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 22
NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni all'Albo dell'Ente e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.

RACCOMANDATA R.R.



Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE

Pervenuto il 23 NOV. 2004

Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà sociale

Il Dirigente


Data: 29.10.04

Protocollo: G1.2004.18342

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8
20146 - MILANO

al Comune di Milano
Settore Servizi Sociali
Ufficio Vigilanza
V.le Ribaldi, 41
20100 - MILANO

al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Città di Milano
C.so Italia, 19
20122 - MILANO



OGGETTO : Istanza di modifica statutaria - Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - Regolamento regionale n. 11/2003 - art. 12 "Modalità di controllo dello statuto. Modifiche statutarie".

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto pervenuta alla scrivente amministrazione con nota 29.10.2004, prot. Arrivo G1.2004.0018233 del 29.10.2004 e previo esame della modifica apportata all'art. 4 del vigente statuto dell'azienda, nonché della documentazione di cui all'art. 12 del Regolamento regionale n. 11/2004 il cui inoltro è stato completato con nota 8.11.2004, prot. Arrivo G1.2004.0018650

si rende l'unito schema statutario

predisposto dall'Azienda in recepimento della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 19.10.2004 e contenente le modifiche all'art. 4, debitamente vistato a norma dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 11/2003;


Si ricorda che a norma dei commi 3 e 7 - art. 12 del Regolamento Regionale n. 11/2003 la presente costituisce parte integrante dello statuto modificato che dovrà essere pubblicato all'albo dell'Azienda per un periodo consecutivo di otto giorni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Caterina Perazzo

All. n. 1

Referente dell'istruttoria
Daniela Ceriotti



AFFARI ISTITUZIONALI FAMIGLIA E TERZO SETTORE
Via Pola 9/11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/6765.4969 - Fax 02/6765.3523